

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 826, 2363, 2575 e 2963-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PEDRAZZINI)

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 2006

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826)

d’iniziativa dei senatori PASQUINI, MANCINO, SALVI, AYALA, BATTAGLIA Giovanni, BONFIETTI, CALVI, DI GIROLAMO, GAGLIONE, GARRAFFA, MARITATI, MONTALBANO, MURINEDDU, RIGHETTI, VERALDI, VISERTA COSTANTINI, PASCARELLA, MUZIO, FILIPPELLI, PASSIGLI, FORCIERI e PEDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2001

Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni (2363)

d’iniziativa dei senatori FABRIS e DENTAMARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2003

Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575)

**d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, SALVI, ASCIUTTI, ALBERTI
CASELLATI, BEVILACQUA, BONGIORNO, BUCCIERO,
CALLEGARO, CARUSO Antonino, CONSOLO, CURTO, CUTRUFO,
DE CORATO, DEMASI, FABRIS, FLORINO, FORMISANO,
GUBERT, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, PALOMBO, PASINATO,
PERUZZOTTI, PONTONE, SALZANO, SERVELLO, TATÒ e
TOFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2003

Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in
materia di veicoli di interesse storico o collezionistico
(2963)

d’iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione	»	6
– n. 826, d’iniziativa dei senatori Pasquini ed altri	»	18
– n. 2363, d’iniziativa dei senatori Fabris e Dentamaro .	»	20
– n. 2575, d’iniziativa dei senatori Magnalbò ed altri ...	»	22
– n. 2963, d’iniziativa del senatore Camber	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea nasce da un approfondito lavoro svolto dalla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni su disegni di legge di modifica del codice della strada mirati al riconoscimento e alla tutela dei veicoli storici nonché alla disciplina della circolazione degli autocaravan. Rilevata la necessità di trovare una soluzione condivisa alla questione del riconoscimento delle associazioni di amatori dei veicoli storici ed alla individuazione dei criteri per la classificazione di questi veicoli, la Commissione ha deciso di svolgere, nell'ambito di un comitato ristretto appositamente costituito, l'esame di tali problematiche. Il comitato ristretto ha altresì esaminato i temi della limitazione alla sosta ed al traffico urbano per gli autocaravan, nonché quelli delle agevolazioni per i portatori di *handicap* che di tale mezzo di trasporto si avvalgono. È stato quindi elaborato un testo unificato che sintetizzava i diversi contenuti dei disegni di legge nn. 826, 2363, 2575 e 2963. A tale testo sono state poi presentate numerose proposte emendative da parte di tutti i Gruppi parlamentari, sulle quali è stato svolto un lavoro di sintesi che ha consentito l'approvazione del disegno di legge alla vostra attenzione.

L'articolo 1 reca una speciale disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico prevedendo taluni parametri per la loro costituzione: un numero minimo di venti *club* o scuderie associate, operanti da non meno di tre anni in almeno sei regioni e con un numero di soci non inferiore a trenta per ogni *club*, riconosciute dalla Federazione internazionale delle auto storiche (FIVA). Secondo le nuove norme le associazioni conservano i registri relativi alle caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli pos-

seduti dai propri associati mentre presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito registro al quale le associazioni riconosciute sono iscritte. L'articolo 2 modifica l'articolo 9 del codice della strada in materia di competizioni motoristiche alle quali prendono parte veicoli storici, prevedendo che non rientrano tra le gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico nelle quali non sia ammessa una velocità media superiore a 50 chilometri orari. L'articolo 3 modifica l'articolo 47 del codice della strada introducendo espressamente le categorie dei veicoli di interesse storico e dei veicoli d'epoca. L'articolo 4 prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 60 del codice della strada a seguito della previsione contenuta all'articolo 3 e introduce altre modifiche allo stesso articolo 60 disponendo che sono veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età, o con venti anni ed una potenza superiore a 50 chilowatt, che siano certificati dalle associazioni previste dall'articolo 1. L'articolo 5 introduce l'articolo 60-*bis*, che disciplina le autovetture ed i motoveicoli da competizione su strada, e l'articolo 60-*ter*, relativo al cosiddetto *tuning*, cioè alle modifiche che è possibile operare su autovetture e motocicli. L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 215 del regolamento di esecuzione del codice della strada disponendo, tra l'altro, che l'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità civile. L'articolo 7 disciplina la revisione quadriennale dei veicoli di interesse storico e collezionistico e di quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici. L'articolo 8 inserisce i velocipedi tra i veicoli che, secondo quanto disposto dall'articolo 85 del codice

della strada, possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. L'articolo 9 modifica l'articolo 93 del codice della strada prevedendo che l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione della necessaria documentazione attestante le caratteristiche tecniche, rilasciata dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni riconosciute dalla legge. L'articolo 10 prevede che i veicoli di interesse storico siano muniti di una targa supplementare contraddistinta dalla lettera «H» (*historicum*). L'articolo 11 reca le definizioni di area di sosta ed area di sosta attrezzata per autocaravan, modificando così l'articolo 3 del codice della strada. L'articolo 12 modifica la definizione di autocaravan, mentre l'articolo 13 introduce una tolleranza del 15 per cento riferita al peso massimo degli autocaravan e dei veicoli adibiti al trasporto discontinuo di animali, che è possibile condurre con la patente di categoria B. L'articolo 14 dispone agevolazioni fiscali per i

portatori di *handicap* che facciano parte del nucleo familiare del proprietario di un autocaravan. L'articolo 15 prevede disposizioni rivolte alle amministrazioni comunali ai fini della regolamentazione delle aree di sosta e dei parcheggi riservati agli autocaravan ed ai soggetti portatori di *handicap*. L'articolo 16 modifica l'articolo 182 del codice della strada prevedendo che i velocipedi possano svolgere servizio pubblico di taxi. Con l'articolo 17 si prevede una tassazione agevolata per i veicoli di interesse storico e una tassa ridotta per il trasferimento dei medesimi. L'articolo 18 prevede una norma di favore per i proprietari degli autoveicoli che risultino iscritti in registri autorizzati alla data di entrata in vigore della legge, per i quali si prevede che siano applicate le condizioni più favorevoli. L'articolo 19 dispone infine la copertura finanziaria necessaria a dare attuazione alla legge.

PEDRAZZINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada

Art. 1.

(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico)

1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub storico italiano (ASI), il Registro storico Lancia, il Registro Fiat italiano, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI) e l'Automobile club italiano (ACI). Le stesse funzioni attribuite alle associazioni possono essere svolte dalle case costruttrici italiane o da quelle estere che risultino iscritte all'Unione nazionale dei rappresentanti di autoveicoli esteri (UNRAE).

4. Per costituire nuove associazioni occorre che esse siano composte da un numero minimo di venti *club* o scuderie associati, che siano presenti ed operative da almeno tre anni in non meno di sei regioni, che abbiano un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta per ogni *club*; che siano riconosciute da parte della

Federazione internazionale delle auto storiche (FIVA).

5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.

7. Le associazioni rilasciano su richiesta, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, una certificazione di storicità ed una targa di identificazione, secondo un regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il suffisso «H» (*historicum*), da affiancare alla targa di origine del veicolo.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «strade ed aree pubbliche» sono inserite le seguenti: «nonché su quelle private non stabilmente destinate ad attività sportiva» e, al quarto periodo, le parole: «sentite le» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere obbligatorio delle»;

b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «della federazione» sono inserite le seguenti: «sportiva nazionale»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «e di sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «emanate dalla Federazione sportiva nazionale ACI e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto»;

d) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia ammessa una velocità media superiore a 50 chilometri orari. Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico, con velocità massima pari a 50 chilometri orari, possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-sportive della Federazione sportiva nazionale ACI».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 47 e 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*n-bis*) veicoli d'interesse storico;
n-ter) veicoli d'epoca».

2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a ven-

ticinque anni di età, o con età superiore a venti anni, ma con potenza maggiore di 50 kw, e che siano stati dichiarati e certificati dalle associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici registrate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Possono altresì essere considerati veicoli di interesse storico quelli iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne disciplina la tenuta e il funzionamento.

4-bis. I veicoli di cui al comma 4 debbono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri».

Art. 5.

(Inserimento degli articoli 60-bis e 60-ter nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

«Art. 60-bis. - *(Autovetture e motoveicoli da competizione su strada)*. - 1. Sono considerati autovetture e motoveicoli da competizione su strada quelli immatricolati in conformità alle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione sportiva nazionale ACI e dalla Federazione motociclistica italiana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattare alla partecipazione alle competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

2. La Federazione sportiva nazionale ACI e la Federazione motociclistica italiana rilasciano alle autovetture e ai motoveicoli da

competizione su strada, a seguito di verifica della conformità degli stessi ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i dati della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici dell'ACI e della Federazione motociclistica italiana danno comunicazione del rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura «autovettura da competizione su strada» o «motoveicolo da competizione su strada», su richiesta e a spese dell'interessato. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.

3. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara approvato dalla Federazione sportiva nazionale ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.

4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire, in sostituzione della targa anteriore di cui all'articolo 100, comma 1, custodita all'interno dell'abitacolo, un pannello recante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3. Per quanto attiene ai motoveicoli da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le stesse modalità previste per le autovetture.

5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposti a controllo rispettivamente a cura della Federazione sportiva nazionale ACI e della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi dei regolamenti

tecniche di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento, nonché l'assenza di elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e dei motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80.

6. Ai sensi dell'articolo 7, la circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati rimane di competenza esclusiva dei comuni.

Art. 60-ter. - (Modifiche ad autovetture e motocicli). - 1. Sono possibili modifiche alle autovetture o motocicli di serie per uso stradale a condizione che siano migliorative per la sicurezza sia attiva che passiva del veicolo e che siano certificate da professionista abilitato e realizzate in officine autorizzate.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri con propria circolare stabilisce i requisiti per il rilascio di autorizzazione alle officine ed esercita le funzioni di controllo.

3. L'aggiornamento del libretto dell'autoveicolo o del motoveicolo, se richiesto dalle norme vigenti, deve essere eseguito prima della messa su strada dagli enti preposti».

Art. 6.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

1. All'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «gli autobus;» sono inserite le seguenti: « - i velocipedi».

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa co-

struttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo *standard europeo*».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti della targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (*historicum*), sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4».

Art. 11.

(Definizioni di area di sosta ed area di sosta attrezzata per autocaravan)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smaltimento igienico-sa-

nitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185.

1-ter) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185».

Art. 12.

(Definizione di autocaravan)

1. La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*m*) autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente».

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «3,5 t» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «3,5 t con tolleranza sino al 15 per cento per autocaravan o per trasporto discontinuo di animali».

Art. 14.

(Agevolazioni per i portatori di handicap)

1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da *handicap*.

2. Gli autocaravan di proprietà di soggetti affetti da *handicap* usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera *a*), numero 1), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell'autocaravan risulta essere riconosciuto invalido civile o se il veicolo risulta intestato al tutore o a chi esercita la patria potestà su invalido civile.

5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'autocaravan.

Art. 15.

(Aree di sosta e parcheggi)

1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono provvedere ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono proce-

dere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122.

3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono individuati parcheggi di idonea ampiezza, nei centri abitati e all'esterno dei centri storici, atti a consentire, previa apposita regolamentazione, la sosta degli *autocaravan* nonché quella per i soggetti portatori di *handicap*.

4. I parcheggi di cui al comma 3 sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea o a chiamata abilitati al trasporto di soggetti portatori di *handicap*.

Art. 16.

(Modifica dell'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. I velocipedi di cui al comma 6 possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 86 e 85».

Art. 17.

(Modifica del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Esenzione per i veicoli di interesse storico)*. - 1. Sono soggetti alla tassazione agevolata di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i veicoli definiti di interesse storico.

2. Per i veicoli di cui al comma 1, la tassa di trasferimento (IPT) è ridotta ad euro cinquanta».

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Per gli autoveicoli iscritti in registri autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le condizioni più favorevoli per l'utente.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 826

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASQUINI ED ALTRI

Art. 1.

(Principi di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le associazioni di amatori di veicoli storici, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di costituire libere associazioni amatoriali di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva;

b) prevederne la registrazione, richiedendo che gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni garantiscano trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, osservanza delle finalità associative;

c) definire tra i criteri di rappresentatività il numero minimo di *club* e scuderie associati, la loro presenza ed operatività, da almeno tre anni, in non meno di sei regioni ed il numero minimo di soci iscritti;

d) prevedere la tenuta, ad opera delle associazioni, di registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati;

e) prevedere la possibilità di rilasciare, su richiesta dei propri associati, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai trenta anni, un targa di identificazione, con il suffisso H, da affiancare alla targa di origine del veicolo.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia od in altro Stato.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dalle associazioni di amatori di veicoli storici. Tale determinazione è aggiornata annualmente.».

Art. 3.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari.»;

b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«n-bis) veicoli d'interesse storico e collezionistico»;

c) all'articolo 60:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nonchè i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono veicoli d'interesse storico e collezionistico tutti i veicoli con trent'anni di vetustà calcolati dall'anno di costruzione. Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent'anni dalla data di costruzione. I veicoli di cui al presente comma debbono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche d'epoca e siano classificabili d'interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'ap-

provazione del Dipartimento per i trasporti terrestri.»;

d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, la revisione viene disposta ogni quattro anni ed avviene con la consulenza di esperti in veicoli storici. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».

Art. 4.

(Efficacia degli articoli 2 e 3)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 2363

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FABRIS E DENTAMARO

Art. 1.

(Modificazioni al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non

rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D, altri autoarticolati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C».

Art. 2.

(Agevolazioni per i portatori di handicap)

1. Gli *autocaravan* sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da *handicap*.

2. Gli *autocaravan* di proprietà di soggetti affetti da *handicap* usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera a), punto 1, dell'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell'*autocaravan* risulta essere riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto.

5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'*autocaravan*.

Art. 3.

(Aree di sosta e parcheggi)

1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli *autocaravan*, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.

3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono pure individuati parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata degli *autocaravan*.

4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di *handicap*.

Art. 4.

(Circolazione degli autocaravan)

1. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione degli *autocaravan* diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

(Copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge quantificabile in 12 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 2575

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAGNALBÒ ED ALTRI

Art. 1.

(Modifiche al nuovo codice della strada)

1. Al nuovo codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «nuovo codice della strada», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli definiti di interesse storico dalla commissione di cui all'articolo 60, comma 4 della presente legge, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari»;

b) al comma 1 dell'articolo 47, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«n-bis) veicoli di interesse storico»;

c) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: «nonchè i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono considerati veicoli di interesse storico tutti quelli dichiarati tali da apposita commissione composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Automotoclub storico italiano (ASI), dell'Associazione amatori veicoli storici (AAVS) e di tutti gli altri enti ed associazioni riconosciuti ed aderenti alla Federa-

zione internazionale veicoli storici (FIVA). I veicoli di cui al presente comma debbono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche d'epoca e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici»;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali, sono esentati dalle restrizioni riguardanti la circolazione nei centri storici tutti i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri cubi. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per i veicoli con motore a quattro tempi certificati come veicoli storici ai sensi del comma 4. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali, sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purchè partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate»;

d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per i veicoli definiti di interesse storico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di parametri di salvezza consoni alle caratteristiche originali del veicolo o motoveicolo in oggetto. Tali mezzi sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico»;

e) all'articolo 93, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico

è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo *standard* europeo»;

f) all'articolo 100, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (*historic*), sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4».

2. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del nuovo codice della strada, come sostituito dal numero 2 della lettera c) del comma 1 del presente articolo, è istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e la durata in carica della commissione, nonchè le modalità di nomina dei suoi componenti.

Art. 2.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 215:

1) le parole «e collezionistico» ed «o collezionistico», ovunque ricorrano, sono soppresse;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono classificati di interesse storico i veicoli definiti come tali dalla commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La data di costruzione dei veicoli di cui al comma 1 deve essere conforme a quanto risulta dai registri tenuti dalle associazioni rappresentate nella commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Le caratteristiche tecniche devono essere quelle richieste al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione»;

b) al comma 1 dell'articolo 256 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) quelle dei veicoli di interesse storico munite della lettera "H"».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Esenzioni per i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni).* -

1. Sono esentati dal pagamento della tassa di proprietà i veicoli la cui data di fabbricazione sia anteriore ai venticinque anni.

2. Per i veicoli di cui al comma 1 la tassa di trasferimento di proprietà è di euro cinquanta».

Art. 4.

(Modifica alla legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. È abrogato il comma 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

DISEGNO DI LEGGE N. 2963

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CAMBER

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «Italiano Alfa Romeo,» sono inserite le seguenti: «Associazione amatori veicoli storici».

